

## Allegato A

1. Art. 15, punto 28, pag 30: Np-numero dei piani ..... -:

**28) Np – Numero dei piani (n).**

*Il numero dei piani di una costruzione è dato dal numero di piani realizzabili fuori terra, comunque destinati, esclusi i piani interrati e inclusi i sottotetti che possiedono i requisiti tecnico - funzionali di abitabilità e agibilità.*  
... omissis ...

*deve essere riscritto nel seguente modo:*

**28) Np – Numero dei piani (n).**

*Il numero dei piani di una costruzione è dato dal numero di piani realizzabili fuori terra, comunque destinati, inclusi i sottotetti che possiedono i requisiti tecnico - funzionali di abitabilità e agibilità, esclusi i piani interrati ed i sottotetti non abitabili ovvero che non possiedono i requisiti tecnico - funzionali di abitabilità e agibilità.*  
... omissis ...

2. Art. 25, pag 37 co. 3: Sono obbligatoriamente assoggettati a Segnalazione certificata di inizio attività – cancellare la parola “obbligatoriamente”:

... omissis ...

c.3. Sono obbligatoriamente assoggettati a Segnalazione certificata di inizio attività:

... omissis ...

3. Art. 36, pag 43 co. 5:

*c.5. Nel Permesso di Costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dal rilascio del titolo edilizio. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga.*

**È riformulato come segue**

*c.5 Nel Permesso di Costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.*

4. Art. 154, pag 83 sostituire “15. m.” con “20 m.” e Art. 156, pag 84 – sostituire “m. 10,00” con “m. 20,00.”

**ART. 154 - Norme igieniche**

... omissis ...

*Nelle nuove costruzioni, i locali destinati a stalla, porcilaia, pollaio, conigliera e simili devono essere separati dalle abitazioni e distare da queste di almeno ~~15~~ 20 m.*

**ART. 156 - ricoveri per animali**

... omissis ...

*• I porcili devono essere realizzati in muratura e situati ad una distanza minima di ~~m. 10,00~~ m. 20,00 dalle abitazioni e dalle strade se non in contrasto con altre norme del presente regolamento e dalle norme del codice della strada; le mangiatoie e i pavimenti devono essere realizzati in materiali impermeabili. Il pavimento deve essere inclinato per facilitare lo scolo delle urine in pozzetti a tenuta.*

... omissis ...

5. dopo l'ART. 7 COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE, vengono inseriti gli ARTT. dal 7 bis al 7 sexies:  
*Istituzione, Composizione, Compiti e Adunanze della Commissione Consultiva Edilizia Comunale*

**ART. 7 bis**

***Istituzione della Commissione Consultiva Edilizia Comunale***

Al fine di fornire una uniforme ed univoca applicazione della disciplina urbanistica ed edilizia, incluse le norme del presente Regolamento, delle previsioni degli strumenti urbanistici e di ogni altra norma che incida comunque sull'attività edilizia, viene istituita la Commissione Consultiva Edilizia Comunale.

La Commissione Consultiva Edilizia Comunale fornisce consulenza su tutte le questioni che l'Amministrazione comunale ovvero il Responsabile del S.U.E. riterrà opportuno sottoporle per lo specifico fine di applicazione della disciplina urbanistica ed edilizia.

**ART. 7 ter**

***Composizione della Commissione Consultiva Edilizia***

La Commissione Edilizia è nominata secondo le disposizioni dello Statuto dell'Ente. Qualora ciò non sia disciplinato dallo Statuto, la Commissione è nominata dal Consiglio Comunale sulla base dei criteri di seguito indicati:

- 1) cittadinanza italiana;
- 2) iscrizione agli Albi professionali;
- 3) esperienza di problematiche edilizie, urbanistiche e ambientali.

La Commissione edilizia dovrà risultare così composta:

*Componenti di diritto:*

1. il Dirigente dell'ASL competente;
2. il Dirigente del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
3. il Responsabile del Ufficio di Polizia Municipale;
4. il Responsabile del S.U.E.

*Componenti elettivi:*

- a) un Architetto/ Ingegnere/ Geometra/ Perito Edile, esperto di edilizia abilitato all'esercizio professionale;

Il Componente nominato dal Consiglio Comunale dura in carica per l'intera consiliatura, ovvero potrà essere sostituito, previa regolare diffida, se assente per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, ovvero per specifiche motivazioni rilevate dal Responsabile del S.U.E.

**ART. 7 quater**

***Compiti della Commissione Consultiva Edilizia***

La Commissione Consultiva Edilizia si esprime su tutte le questioni significative riguardanti l'attività edilizia, urbanistica ed ambientale che incide sulle modifiche o sulle trasformazioni del territorio comunale.

La Commissione Consultiva Edilizia Comunale non ha compiti di verifica di legittimità tecnico-giuridica delle richieste dei titoli edilizi.

La Commissione Consultiva edilizia ha il compito di emanare un giudizio responsabile, ponderato e motivato in ogni sua parte, quantunque non vincolante, per la idoneità "qualitativa" del progetto presentato.

La Commissione Consultiva edilizia esprime altresì pareri sui progetti di costruzioni di opere pubbliche, su strumenti urbanistici generali e loro varianti, studi organici di insieme, schemi di assetto urbanistico, progetti unitari, nonché può essere sentita anche per particolari tematiche, quindi, opere cimiteriali, condono edilizio e accertamento di conformità per opere abusive e opere attinenti ad attività produttive.

**ART. 7 quinquies**

***Adunanze della Commissione Consultiva Edilizia***

La Commissione è convocata dal Responsabile del SUE, che svolge la funzione di presidente, con lettera o altro mezzo di comunicazione riconosciuto dalla legge, per le vie brevi ovvero a mezzo di posta elettronica. La commissione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

I Componenti della Commissione non possono presenziare all'esame o alla discussione dei progetti da essi stessi elaborati, o nel caso in cui siano comunque interessati, a meno che siano invitati per fornire chiarimenti.

I verbali delle adunanze della Commissione sono custoditi a cura del Responsabile del SUE.

**ART. 7 sexies**  
**Compenso commissione**

Fatta salvo il principio della omnicomprensività della retribuzione di posizione, a ciascun componente presente in seduta spetta, in quota parte, un compenso economico pari al 75% dei diritti di istruttoria - il cui importo è fissato da apposita deliberazione di Giunta Comunale - relativi alla pratica esaminata e conclusa.

In sede di prima applicazione della presente disposizione, si applicano gli importi dei diritti di istruttoria fissati dalla delibera di G.M. n. 113 del 01/06/2012 e s.m. ed integrati con delibera di G.M. n. 152 del 17/07/2012,